



# COMUNE DI TREVISO

---

area: I

codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA, PATRIMONIO E  
DEMOGRAFICI  
DEL 02/11/2020

**OGGETTO:** Proroga della validità fino al 31.12.2020 delle concessioni per il commercio su area pubblica di edicole e chioschi esistenti sul territorio comunale.

**Onere:** € 0 = IVA compresa.

Premesso che:

- le concessioni di posteggio sulle aree pubbliche, per effetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che ha recepito la Direttiva europea 2006/123/CE, denominata comunemente "Direttiva Servizi", non possono più essere automaticamente riassegnate con cadenza decennale agli attuali titolari, bensì, alla scadenza, devono essere riassegnate mediante procedure ad evidenza pubblica;
- il predetto decreto legislativo, in considerazione degli effetti sul settore e delle ricadute sociali, ha tra l'altro previsto che, con Intesa in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni e Autonomie e Locali, venissero stabiliti i criteri e le disposizioni transitorie con riferimento alle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche;
- l'Intesa è stata sancita il 5 luglio 2012 e con apposite misure transitorie ha introdotto una proroga automatica di tutte le concessioni in essere, alla data di adozione della medesima, fino a maggio-luglio 2017, a prescindere dalla loro originaria scadenza.

Visti:

- il Documento Unitario delle Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013, per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, ex articolo 70, comma 5, del D. Lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche, emanato in data 24 gennaio 2013 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, recante le linee guida per l'applicazione delle disposizioni contenute nella Conferenza Unificata del 5 luglio 2012;
- la D.G.R. n. 986 del 18 giugno 2013, avente ad oggetto "Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno: presa d'atto e approvazione di criteri applicativi", e con la quale nelle more dell'approvazione di una nuova legge organica di riforma del settore, ha previsto tra l'altro che:
  - hanno cessato di trovare applicazione le disposizioni regionali incompatibili con le nuove disposizioni, quali la previsione della durata decennale delle autorizzazioni e concessioni su posteggio ed il rinnovo automatico delle stesse alla scadenza ai sensi dell'articolo 28, comma 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e dell'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 10/2001;
  - per quanto riguarda i posteggi in concessione decennale, la D.G.R. 986/2013 ha recepito come norma transitoria quanto contenuto nell'Intesa:  
"*...omissis...*  
*a. le concessioni scadute a partire dal giorno 8 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto legislativo, sono prorogate sino al 8 maggio 2017 compreso;*  
*b. le concessioni scadenti tra la data di approvazione dell'Intesa (5 luglio 2012) ed i cinque anni successivi alla medesima data, sono prorogate fino al 5 luglio 2017 compreso;*  
*c. le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo, che sono state rinnovate automaticamente ai sensi della normativa previgente, rimangono valide sino alla loro scadenza naturale;*  
*...omissis...*"
- la D.G.R. n. 1017 del 29 giugno 2016, avente ad oggetto "Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Indicazioni operative ai Comuni per il rilascio delle concessioni in scadenza";
- il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome del 3 agosto 2016, avente ad oggetto "Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche";

- la D.G.R. n. 1552 del 10 ottobre 2016, avente ad oggetto "Recepimento del Documento Unitario della Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 3 agosto 2016 concernente Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche".

Atteso che, con particolare riferimento agli interventi di proroga intervenuti con l'articolo 6, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e con i commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato sancito quanto segue:

- a) il citato comma 8, dell'articolo 6, dispone che *"Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti"*;
- b) i citati commi 1180 e 1181, rispettivamente dispongono quanto segue:
  - "1180. Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data"*;
  - "1181. In relazione a quanto disposto dal comma 1180 e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall'intesa 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali."*

Ricordato che:

- la Legge 30/12/2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. ha apportato alcune modifiche al D. Lgs. 59/2010 a seguito delle quali, tra l'altro:
  - il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche viene escluso dal campo di applicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva "Bolkestein" n.2006/123/CE;
  - al commercio su aree pubbliche non vengono applicate le disposizioni relative alla procedura di selezione tra i candidati potenziali, previste per i settori in cui vi sia un numero limitato di autorizzazioni disponibili;
  - viene abrogato l'art. 70 del D. Lgs. 59/2010 che, in attuazione della direttiva, reca la specifica disciplina del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche;
- la materia del commercio è attribuita, ai sensi dell'art. 117 comma 3 della Costituzione, alla competenza residuale (e quindi esclusiva) delle Regioni;
- l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica è disciplinata dagli articoli da 27 a 30 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal D. Lgs. 59/2010, che prevedono

altresì il potere delle Regioni in materia di autorizzazioni, di programmazione dello sviluppo commerciale e di definizione dei relativi criteri di pianificazione urbanistica.

Dedotto, alla luce di quanto sopra esposto, che per tutte le concessioni di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della Legge 205/2017 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data (31 dicembre 2020).

Ricordato, per completezza, che la Legge 17/07/2020, n. 77 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2020, n. 180, S.O. ha apportato, fra l'altro, le seguenti modifiche/integrazioni:

*Articolo 181*

*In vigore dal 19 luglio 2020*

*All' articolo 181:*

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

*"...omissis..."*

*dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:*

*"4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell' intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 , sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.*

*4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione;*

*...omissis..."*

Dato atto che la Regione non ha ad oggi ancora legiferato sulle modalità di rinnovo con decorrenza dall'1.1.2021 e i criteri al persistere dei quali sia possibile il medesimo.

Visti:

la Legge Regionale 06 aprile 2001, n. 10, successive modifiche e DGR applicative;

il D. Lgs. 114/1998;

il D. Lgs. 59/2010;

il D. L. 34/2020.

## **DETERMINA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto che, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 1180, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, tutte le concessioni per il commercio su area pubblica edicole e chioschi

in genere esistenti sul territorio comunale, scadute o comunque con scadenza anteriore o pari al 31.12.2020, sono prorogate di validità fino al **31 dicembre 2020**;

- 3) di prendere atto, altresì, ai sensi dell'art .181 del D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020, che a tutt'oggi la Regione non ha ancora legiferato sulle modalità di rinnovo con decorrenza dall'1.1.2021 e i criteri al persistere dei quali sia possibile il medesimo;
- 4) di trasmettere copia della presente ai Settori comunali interessati ed alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e di promuoverlo sul sito del Comune di Treviso.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA